S E N T E N Z A N . 7 5 / 2 0 2 6

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 74693

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato a (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Lippi (del foro di Roma), nonché elettivamente domiciliato a Roma in via Antonio Baiamonti n° 4 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal capo *pro tempore* del 1° ufficio Contenzioso della direzione generale della previdenza militare e della leva, nonché domiciliato a Roma in viale dell'Esercito n° 186 presso il predetto ufficio.

E C O N T R O

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal direttore *pro tempore* dell'ufficio di Latina di Ragioneria territoriale dello Stato, nonché domiciliato a Latina in via Pier Luigi Nervi n° 270 presso il predetto ufficio.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione l'8 maggio 2025

(omissis)ha lamentato che, da parte del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (in sigla: MEF), non era stata data ottemperanza alla sentenza n° 348/2023, pur passata in giudicato. Perciò, richiamando la diffida da lui notificata ad ambedue quei Ministeri, l'odierno ricorrente ha domandato l'adozione dei provvedimenti grazie ai quali pervenire all'ottemperanza stessa.

2. Con comparsa depositata il 15 settembre 2025 si è costituito il MEF, evidenziando di non aver reperito il calcolo in virtù del quale, nel 2011, era stata liquidata al (omissis)una somma di oltre 87.000 euro in aggiunta alla quale quegli invocava ora il pagamento degli oneri accessori; nonché sostenendo che, all'epoca, a lui spettassero soltanto 17.000 euro e che, dunque, l'esorbitanza della somma pagatagli dovesse riverberarsi a detrimento dell'odierna pretesa attorea.

3. Con comparsa depositata il 17 settembre 2025 si è costituito anche il Ministero della Difesa, recependo quell'avviso del MEF e, quindi, preannunciando nei confronti del (omissis)una ripetizione di indebito in misura di oltre 70.000 euro.

4. Con memoria prodotta il 25 di quello stesso mese l'odierno ricorrente, nel contestare recisamente le doglianze avversarie, ha invocato un rinvio grazie al quale far redigere un elaborato contabile. Perciò, all'udienza del 7 del mese successivo, è stato disposto tale rinvio in luogo di nominare un commissario *ad acta*.

Poi, con memoria depositata il 18 novembre 2025, il MEF ha insistito nelle proprie pregresse doglianze. Mentre il (omissis), con memoria prodotta il 29 del mese successivo, ha evidenziato che *medio tempore* il Ministero della Difesa aveva pagato gli interessi a lui spettanti sulla sorte capitale riconosciutagli nel 2011; ed ha reputato satisfattivo il relativo *quantum*. Dal canto suo quest'ultimo Ministero, con memoria depositata il 14 gennaio 2026, ha confermato il pagamento di quegli interessi nella misura di 8.759,50 euro.

Infine, all'udienza svoltasi l'indomani, la causa è stata discussa esclusivamente dalle parti resistenti, le quali hanno concordemente chiesto che si procedesse nonostante non fosse comparso il (omissis), e trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

5. Il (omissis)ha esplicitamente concordato riguardo alla cessazione della materia del contendere, in virtù del pagamento effettuato dal Ministero della Difesa nel novembre 2025.

Perciò va dichiarata cessata la materia del contendere, a nulla rilevando le doglianze del MEF: le quali, palesemente, esulano dall'odierno *thema decidendum*, quand'anche si traducessero nel richiedere al (omissis)la restituzione di un asserito indebito, per inciso a distanza di quasi tre lustri dal pagamento di quest'ultimo.

6. Peraltro la soccombenza virtuale, con la conseguente condanna al pagamento delle spese di lite, va ascritta esclusivamente al Ministero della Difesa: quale unico convenuto nel giudizio conclusosi con la sentenza *a quo* n° 348/2023.

Inoltre quelle spese possono liquidarsi in mille euro, oltre agli accessori di legge: avuto riguardo al *quantum* dell'ottemperanza a tale pronuncia, leggermente inferiore ai novemila euro, ed al celere andamento dell'odierno giudizio. E di quelle medesime spese va disposta la distrazione in favore dell'avv. Andrea Lippi, dichiaratosi antistatario nel ricorso introduttivo.

Parallelamente vanno compensate le spese di lite tra il (omissis)ed il MEF.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74693, proposto da (omissis)contro il Ministero della Difesa ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze:

1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna il Ministero della Difesa a pagare a (omissis)le spese di lite, liquidate in 1.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA;
3) distrae le suddette spese di lite in favore dell'avv. Andrea Lippi, dichiaratosi antistatario;
4) compensa le spese di lite tra il (omissis)ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
5) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 01.04.2026

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli